

duzione delle avarie particolari anche posteriori all'avaria comune, e il danno sofferto dalla nave, in base alla differenza tra il predetto valore e quello attuale di essa. Il valore delle cose ammesse o soggette a contribuzione è stabilito tenendo presente la natura, la specie e la qualità di esse desunte dalle polizze di carico o fatture od altri mezzi di prova, in base ai prezzi del luogo dove è avvenuta o doveva avvenire la discarica, fatta deduzione delle spese di nolo.

Formate le masse, i periti liquidatori determinano gli indennizzi da dare ai danneggiati e li ripartiscono tra le persone che debbono contribuire, sottopongono poi le proposte al tribunale del luogo della discarica, o se all'estero all'autorità consolare; l'una o l'altra le esamina senza contraddittorio degl'interessati e, ove accordi la sua omologazione, il regolamento per costoro diventa obbligatorio.

Qualora il capitano abbia, senza protesta, ricevuto il nolo e consegnate le cose caricate, quand'anche il pagamento del nolo sia stato anticipato, non può aver luogo azione di avaria contro il noleggiatore o contro il destinatario.